

ANNOTAZIONI

In questa sezione vanno riportate eventuali note di correzione al movimento che attengono alla fase del trasporto o dell'accettazione in impianto, in modo da evitare cancellature e abrasioni o eventuali annotazioni quali, ad esempio nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni.

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art.190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- ❑ per i **produttori** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- ❑ per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- ❑ per i **commercianti e gli intermediari** (senza detenzione) e i **Consorzi** almeno entro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- ❑ per i **commercianti e gli intermediari** con detenzione entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J);
- ❑ per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- ❑ per i **rifiuti sanitari pericolosi** a rischio infettivo¹⁸ l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro cinque giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

Luogo di tenuta

Il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro:

PRODUTTORI E GESTORI DI RIFIUTI:

- ❑ presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- ❑ presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- ❑ presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

PICCOLI PRODUTTORI

Per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi.

Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile e i produttori devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4, D.lgs 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 4, D.Lgs 152/2006):

- ❑ presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

oppure

- ❑ presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

oppure

- ❑ presso il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del

materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

RIFIUTI DA MANUTENZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l'ubicazione dell'esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o l'intervento di assistenza sanitaria.

CONSERVAZIONE REGISTRO

I registri devono essere conservati almeno per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (Regione o Provincia).

ALTRI REGISTRI

CONSORZI PER IL RECUPERO

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti che non hanno aderito, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli altri adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalla normativa vigente (art. 193 comma 8 del D.Lgs. 152/2006).

OLI MINERALI USATI

L'art.264, comma 1, lettera o), del D.Lgs 152/2006, ha abrogato l'art. 8 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 95 che prevedeva l'obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori,

raccoglitori o eliminatori di oli minerali usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Il registro di carico e scarico rifiuti è l'unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati (art. 264 comma 1 del D.Lgs. 152/2006).

CASI PARTICOLARI

PRODUTTORI DIVERSI DA ENTI O IMPRESE

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore. Tali soggetti non sono tenuti alla comunicazione annuale Mud.

Rientrano in questo caso i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, estetiste) per i quali l'insieme dei formulari, organizzati in ordine cronologico, tiene luogo del registro. Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio (integrativo) organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione per 5 anni dell'apposita copia del formulario di trasporto.

ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE

I soggetti che svolgono attività di autodemolizione autorizzata sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti derivanti dalla loro attività.

I medesimi soggetti devono tenere anche il registro dei veicoli previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e succ. modifiche e integrazioni, che deve essere vidimato dalla Questura competente (si tratta del Dm 16 ottobre 1995 - Gazzetta ufficiale 3 novembre 1995 n. 257).

Esistendo tra i due registri un evidente rapporto di integrazione, al fine di evitare inutili duplicazioni, connesse all'annotazione in entrambi i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, i soggetti che svolgono attività di autodemolizione possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. g):

- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli previsto dal regolamento di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Dm 16 ottobre 1995). In tal caso il "numero di registro" da apporre sul formulario che accompagna i veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro veicoli;
- sul registro di carico e scarico previsto dal Dm 148/1998 di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico degli altri rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di carico e scarico;
- i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

Quando un autoveicolo, secondo la normativa vigente diventa rifiuto?

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal Dlgs 23 febbraio 2006,

n. 149 stabilisce che un "veicolo fuori uso" è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche (art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006)

Un veicolo viene classificato fuori uso nei seguenti casi:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; viene considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Non rientrano nella definizione di rifiuto, e non sono quindi soggetti alla relativa disciplina:

- i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati, in quanto in tali casi non risulta applicabile la definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/1997 (art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/2006) ;
- i veicoli per i quali è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario, e che vengono utilizzati esclusivamente in aree private.

MICRORACCOLTA DI RIFIUTI

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori/detentori svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile gode di una particolare semplificazione (193, comma 11, D. Lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. M).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi .

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

I riferimenti normativi sono l'art. **208** comma 17 e **210** comma 5 del Dlgs 152/2006.

IMPIANTI TRATTAMENTO RAEE

Il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla gestione dei RAEE, all'**art.9, comma 3**, prevede che i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE debbano annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'**allegato 1A del medesimo D.Lgs. 151/2005**, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali e delle loro sostanze in uscita.

I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei RAEE dovranno annotare nella citata sezione (una volta istituita) :

- in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze;
- in uscita le quantità effettivamente recuperare.

Tale nuovo registro non è ancora operativo mancando l'apposita sezione del registro di carico e scarico.

ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica l'articolo 183 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevedendo che i rottami ferrosi non sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti.

Lo stesso decreto introduce all'art 190 d.lgs. n. 152/2006 comma 6-bis la possibilità nel caso di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di sostituire al registro rifiuti, il registro IVA ,

Per i titolari degli impianti di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.